



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 262

Data: 16/12/2024

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco

Oggetto:

ORDINANZA ATTUATIVA DELLE MISURE IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA-PAIR 2030,
GENNAIO 2025 - MARZO 2025

FIRMATO

IL SINDACO

POLETTI CLAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

ORDINANZA ATTUATIVA DELLE MISURE IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA-PAIR 2030, GENNAIO 2025 - MARZO 2025

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs.155/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3); – che obiettivi di quest'Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini ed il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (nel seguito, PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia Romagna (nel seguito, Regione) con D.A.L. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità col PAIR 2020, è raggiungere nel minor tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona e migliorarla negli altri casi;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione con D.G.R. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la L.R. 16 del 18/07/2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;
- la D.G.R. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con cui la Regione ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'art. 2, c. 1, lett. g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017
- le D.G.R. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” e 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto”, con cui la Regione ha accolto e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
- la L. 103/2023 di conversione del D.L. 69/2023 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei

confronti dello Stato italiano.”, che all’art. 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;

Visti in particolare:

- l’art. 12 delle NTA del PAIR 2030 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura Est ed Ovest nel periodo dal 1°ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell’ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone di Pianura Est ed Ovest e nell’Agglomerato di Bologna, nel periodo dal 1°ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento come, ad es., falò tradizionali o fuochi d’artificio e ad eccezione dei barbecue;
- l’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura Est e Ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell’aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi nel caso in cui si verifichino 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, dandone comunicazione alla Regione, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell’anno solare di riferimento;
- l’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) obbligo di chiusura delle porte d’accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
 - b) nelle zone di Pianura ovest, Pianura Est e dell’Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l’art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18/07/2017, che stabilisce che la violazione dell’obbligo di chiusura delle porte d’accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall’utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell’esercizio commerciale. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;
- l’art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;

- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152 del 2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso.

Preso atto della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- che la Regione è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nelle zone Pianura Ovest (IT0892) e Pianura Est (IT0893) e che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e conseguire in tempi rapidi il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- che in Regione si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO2, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

Preso atto altresì:

- che l'art. 12, c.7 delle NTA del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, in funzione della popolazione come di seguito elencato:
 - Comune Bologna 1500 controlli/anno;
 - Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
 - Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
 - Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno;
- che l'art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152 del 2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al

giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":

- a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
 - b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata, definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
 - c) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo e, nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo;
- con la D.G.R. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In" di cui alla citata D.G.R. 745/2022 "Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", la Regione ha descritto in dettaglio il servizio ed in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

Vista inoltre l'Ordinanza Sindacale n. 28 del 05/03/2024 con la quale il Comune di Finale Emilia ha stabilito di consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria ai veicoli che hanno aderito al sistema **MOVE-IN** secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del 05/12/2022;

Verificato:

- che il Comune di Finale Emilia è ubicato nella zona Pianura Ovest quale ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 ed è pertanto tenuto all'attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- che la popolazione residente alla data del 31/12/2023 è pari a 15.243 abitanti;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, laboratori ed unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023 superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. 155/2010;

Preso atto:

- che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
- la L.689/1981; – l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 4/2007; – il D.P.R. 74/2013; – il DM Ambiente 186 del 07/11/2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017;
- il Regolamento Comunale d'Igiene approvato con Deliberazione C.C. n. 137 del 21/06/1989;
- l'art. 31 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Finale Emilia, che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;

ORDINA

1. nel periodo dal giorno 01/01/2025 al giorno 31/03/2025, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Finale Emilia, come individuato nell'allegato 1 parte integrante della presente Ordinanza, dei seguenti veicoli privati:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei seguenti giorni di festività:
Capodanno, Epifania;

2. nel periodo, dal giorno 01/01/2025 al giorno 31/03/2025, in tutto il territorio comunale:

- 2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** aventi prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- 2.2 il divieto di qualsiasi tipologia di **combustione all'aperto a scopo intrattenimento**, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
- 2.3 il divieto di **abbruciamento** ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n.

152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

- 2.4 al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

1. per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
2. esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;

3. durante la stagione termica 2024-25, in tutto il territorio comunale:

obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

4. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

- 4.1 l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- 4.2 l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

5. nel periodo, dal giorno 01/01/2025 al giorno 31/03/2025, l'adozione delle seguenti misure emergenziali, qualora il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) indichi la necessità di attivare le misure emergenziali nell'ambito della Provincia di Modena a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae fino al successivo giorno di controllo incluso:

- 5.1 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** con prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle;
- 5.2 in tutto il territorio comunale, è disposto il **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

6. l'area del centro abitato del Comune di Finale Emilia in cui si applica il divieto di circolazione di cui al **punto 1** della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente **l'allegato n. 1**.

7. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i seguenti veicoli:

- a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere o almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030-individuati nell'allegato 2.
- d) veicoli che hanno aderito al sistema **MOVE-IN**, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall'ordinanza n. 28 del 05/03/2024;

8. Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (vedi punto B. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030) -ALLEGATO 2;

- a) veicoli di emergenza e soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- b) veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus...);
- c) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili ex D.P.R. 151/2012;
- d) veicoli utilizzati per trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- e) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- g) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- i) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- j) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino

intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno Comune;

- k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (D.Lgs. 261/1999 e s.m.i.);
- b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ex art. 1 D.P.R. 474/2001;

AVVERTE CHE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. 689/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00;
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4.1 è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- d) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 2.3 è punita con le sanzioni amministrative di cui dell'art. 22 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- e) l'inosservanza della disposizione di cui ai punti 2.3 e 2.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
- f) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 4.2. è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale.
- g) L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Ordinanza non comprese nei punti precedenti, sarà punita ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore

procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti il Corpo di Polizia Locale del Comune di Finale Emilia, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Le disposizioni del presente provvedimento rimangono in vigore anno per anno, fatta salva l'emissione di nuovi atti regionali sopravvenuti.

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito internet istituzionale del Comune di Finale Emilia.

Il Sindaco

Dott. Claudio Poletti